

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 183 del 23 novembre 2009 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 269 comma 2. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: Molino De Guglielmo s.n.c. di De Guglielmo Raffaele e Recine Laura. Attività: Molitura cereali. Sede operativa: Via Serra Bagnara, n.29 del Comune di Montefusco (AV).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con dgr 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

CHE con atto acquisito al prot. n. 397612 del 9/05/2008 la ditta Molino De Guglielmo s.n.c. di De Guglielmo Raffaele e Recine Laura ha presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alle emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di molitura cereali con produzione giornaliera non superiore a 1500 Kg/g previsti dalla stessa normativa all'allegato IV della parte quinta esercitata in Via Prov. Serra Bagnara, n.29 del Comune di Montefusco (AV);

CHE ad essa è allegata:

- la relazione tecnica redatta dal dr Tommaso Antonio Lanza iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 1102 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. L'impianto:

I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett.m d.lgs. 152/2006;

II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo;

CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

b. CHE con nota prot. n. 501841 dell'11/06/2008 è stata indetta la Conferenza dei Servizi per il giorno 22/07/2008, la seduta è andata deserta per mancanza del numero legale ed è stata riconvocata per il giorno 4/09/2008, anch'essa andata deserta e riconvocata per il giorno 30/10/2008; in tale seduta, anch'essa andata deserta, stante la presenza del rappresentante dell'ARPAC dr. De Sio Antonio si acquisisce il parere dello stesso che ritiene di non potersi esprimere favorevolmente sull'intervento così come proposto per le seguenti motivazioni:

a) il sistema di abbattimento prodotto dal ciclo di produzione non è esaustivo;

b) non risulta documentato il rapporto aereo illuminante;

c) non si evince il posizionamento delle materie prime degli imballaggi e dei prodotti finiti;

d) manca il certificato di agibilità con indicazione precisa della destinazione d'uso dei locali in cui si svolge l'attività (indispensabile anche ai fini di una valutazione igienico – sanitaria dei locali ove andrebbe a svolgersi l'attività) ;

e) manca il diagramma del flusso dell'intera produzione;

c. CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 902643 del 30/10/2008 è pervenuto, inoltre, il parere non favorevole espresso dall'ASL AV/2 di Avellino, a firma della dott.ssa Clara Sorrentino, per gli aspetti igienico – sanitari;

d. CHE, stante la decorrenza dei termini, si ritiene doversi emettere un provvedimento sulla scorta degli atti e dei pareri comunque acquisiti;

e. CHE, dall'istruttoria di tali atti effettuata dal Settore anche sulla scorta dei pareri acquisiti si ritiene doversi emettere provvedimento non favorevole al progetto così come proposto;

f. CHE di ciò la ditta è stata edotta con nota prot. n. 0923120 del 06/11/08 assegnando, ai sensi dell'art. 10bis Legge 241/90 e succ. modd. e integrazioni un termine di 10 gg. per trasmettere proprie osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, tali da poter determinare un diverso e favorevole esito del procedimento amministrativo;

g. CHE con nota prot. n. 964516 del 18/04/2008 la ditta ha prodotto documenti ed elementi integrativi, con relazione tecnica a firma del dr. Tommaso Antonio Lanza;

h. CHE, avendo la ditta prodotto atti ed elementi integrativi idonei, a parere del Settore, a modificare la precedente determinazione, con nota prot. n.100048 del 28/11/2008 è stata riconvocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 11/12/2008; in tale seduta, acquisito preventivamente il certificato di autorizzazione sanitaria rilasciato con parere favorevole dal Comune di Montefusco per esercitare l'attività di molino a bassa macinazione, dopo ampia discussione, la Conferenza dei Servizi, anche sulla scorta degli ulteriori chiarimenti forniti dal titolare della ditta pre-

sente alla riunione, esprime unanime parere favorevole al progetto così come proposto ed integrato;

i. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

j. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (AR-PAC);

k. CHE, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 535921 del 18/06/2009 è pervenuta in pari data la nota ARPAC – CRIA n. 5162 di preventivo spese;

l. CHE si è acquisita con prot. n. 984952 del 13/11/2009 la fotocopia del bonifico, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta DGR n. 750/2004, e pari al complessivo importo, conforme al preventivo, di € 450,73.

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all' attività di molitura cereali con produzione giornaliera non superiore a 1500 Kg/g esercitata nel Comune di Montefusco (AV) alla Via Serra Bagnara, n.29.

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. il Decreto Dirigenziale n. 1060 del 16 maggio 2003;
8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2) di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni (scadenza 23 novembre 2024) in favore della ditta Molino De Guglielmo s.n.c. di De Guglielmo Raffaele e Recine Laura per le emissioni derivanti dall'attività di molitura cereali con produzione giornaliera non superiore a 1500 Kg/g prevista nel predetto

decreto alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta, esercitata nell'impianto sito in Montefusco (AV) alla Via Serra Bagnara, n.29;

3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

<i>Valori stimati</i>	Punto di prelievo (a cm 10 dai sistemi di filtrazione)					
<i>Provenienza emissioni</i>	Fase di spazzolatura e di molitura		Fase di separazione delle farine (Plausister)		Frangitutto per la produzione di granone macinato	
<i>Tipo di abbattimento</i>	- ciclone; - Sistema di filtrazione a ciclo chiuso con manichette autopulenti; - Sacchi a tessuto		Filtro a maniche		- Ciclone; - Sistema di filtrazione con n.16 maniche	
<i>Inquinanti</i>	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)
<i>Polveri</i>	< 0,001	0,0008	< 0,001	0,001	< 0,001	0,0007

4) subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;

b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;

c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;

e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Forino e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;

f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;

g) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Montefusco, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

h) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;

i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

l) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;

m) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;

- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;

- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;

7) di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;

8) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.34 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Molino De Guglielmo s.n.c. di De Guglielmo Raffaele e Recine Laura con sede in Montefusco alla Via Serra Bagnara, n.29;

12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Montefusco, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex ASL AV/2) ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;

13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante